

Brunetta lascia in dote il codice della pubblica amministrazione. Concorsi senza firme autenticate

Il ritardo della p.a. va risarcito

Non un semplice indennizzo per il mancato rispetto dei termini

DI FRANCESCO CERISANO
E LUIGI CHIARELLO

Non sarà un indennizzo, ma un vero e proprio risarcimento del danno quello che la pubblica amministrazione dovrà pagare ai cittadini quando non osserverà il termine di conclusione del procedimento, fissato al massimo in 90 giorni. E il diritto a ricevere il pagamento scatterà non solo in presenza di dolo, ma anche in caso di inosservanza colposa del termine. Il principio, sancito nella legge di semplificazione n.69/2009, entra di diritto nel nuovo codice della pubblica amministrazione, l'opera omnia che il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, ha lasciato come ultimo atto della proprio dicastero. In 163 pagine e 262 articoli il provvedimento racchiude in un'unica codificazione tutta la legislazione, spesso alluvionale, accumulatasi negli anni in materia di p.a. Con evidenti risparmi di tempo per cittadini e imprese. Il codice è suddiviso in quattro libri: principi fondamentali, attività amministrativa, lavoro alle dipendenze delle p.a., disposizioni finali e abrogazioni. Toccherà al prossimo inquilino di palazzo Vidoni portare il decreto legislativo all'approvazione definitiva, visto che il testo licenziato venerdì scorso dal penultimo consiglio dei ministri del governo Berlusconi è solo uno schema di dlgs che dovrà ancora ricevere i pareri previsti.

Il provvedimento lega a doppio filo la tutela dei diritti lesi dal silenzio delle pubbliche ammi-

nistrazioni con il codice del processo amministrativo, anch'esso approvato dal consiglio dei ministri di venerdì scorso (si veda *ItaliaOggi* del 12/11/2011).

Oltre a legittimare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del cittadino, la mancata adozione del provvedimento nei termini previsti sarà oggetto di valutazione disciplinare per il dirigente. Che dunque risponderà in prima persona per i ritardi degli uffici di sua competenza.

Revoca del provvedimento. Le pubbliche amministrazioni dovranno mettere mano al portafoglio non solo in caso di inosservanza dei termini, ma anche in caso di revoca di un atto. In questo caso però il codice della p.a. non parla di risarcimento ma di «indennizzo» che dovrà essere corrisposto ai destinatari del provvedimento originario. L'indennizzo sarà parametrato al solo danno emergente (non dunque al lucro cessante, ossia il mancato guadagno).

Scia. Il codice recepisce anche le ultime novità in materia di segnalazione certificata di inizio attività introdotta dalla manovra correttiva 2010 (dl 78/2010). Sarà sostituito da una semplice segnala-

zione dell'interessato ogni provvedimento di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, professionale o artigianale) il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti stabiliti dalla legge e non sia soggetto ad alcun contingente complessivo.

Concorsi senza autentica di firma. Un'altra semplificazione non da poco sarà l'esonero dall'autentica della firma per le domande di partecipazione ai concorsi pubblici. Niente autentica anche per gli esami di abilitazione o diploma.

Acquisizione d'ufficio di informazioni. Infine, il dlgs recepisce le ultime novità in materia di autocertificazione introdotte dalla legge di stabilità (n.183/2011, pubblicata ieri in *Gazzetta Ufficiale*). Le amministrazioni pubbliche non potranno richiedere atti o certificati quando le informazioni sono già in loro possesso. Saranno obbligate ad acquisirle d'ufficio, ma il cittadino dovrà indicare chiaramente dove reperirle. In alternativa, le p.a. saranno sempre tenute ad accettare le autocertificazioni.

È quanto emerso dal direttivo del Comitato unitario delle professioni, tenutosi sabato scorso

Gli ordini preparano le barricate

Disponibili anche a bloccare la pubblica amministrazione

DI MARINO LONGONI
E IGNAZIO MARINO

Ordini professionali pronti a scendere in campo. Disponibili, se serve, anche a bloccare la macchina della pubblica amministrazione pur di far valere le proprie ragioni. È quanto risulta a *ItaliaOggi*. A trasformare la rabbia di molti presidenti in volontà di agire per contrastare quello che definiscono «un attacco ideologico» alle professioni ha contribuito la legge di stabilità, approvata sabato scorso dal parlamento. Così mentre in aula a Montecitorio si votava la legge sull'equilibrio di bilancio contenente anche una serie di misure relative al settore (società fra professionisti anche con socio di capitale, contrattazione delle tariffe affidata totalmente al mercato, delega al governo sulla riforma in grado di cancellare entro 12 mesi tutta la disciplina vigente), il Cup decideva di cambiare strategia e di diventare «attore istituzionale». Pronto a far sentire tutto il suo peso dentro e fuori le aule parlamentari. Visto che, dopo tre anni di proposte al governo, l'unico risultato portato a casa è stato un pacchetto di misure che nel suo complesso già oggi mina l'esistenza degli ordini e domani potrebbe portare perfino all'estinzione degli stessi (si vedano *ItaliaOggi* del 12 novembre e *ItaliaOggi Sette* del 14 novembre 2011).

Il direttivo del Cup. Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, al momento non c'è la volontà da parte degli ordini di fare un partito politico ma solo di cambiare strategia. Fino ad ora, infatti, il Comitato unitario delle professioni guidato da Marina Calderone è stata un'associazione privatistica di enti di diritto pubblico quali gli ordini. E si è sempre limitato a coltivare il dialogo con le istituzioni. Nel 2010, infatti, il ministro della giustizia Angelino

Alfano chiamò a raccolta gli ordini per chiedere loro una proposta di riforma del comparto (si veda *ItaliaOggi* del 16/4/2010). Proposta che, con la condivisione di tutte le rappresentanze professionali, arrivò sul tavolo del guardasigilli dopo meno di un mese senza mai, tuttavia, trasformarsi in un disegno di legge governativo. Per non parlare del nuovo tentativo, fatto qualche settimana fa, dal sottosegretario Maria Elisabetta Casellati. Anche questo finito con un nulla di fatto. Insomma, nella giornata di sabato per il direttivo del Cup è stato inevitabile prendere atto che, mentre gli ordini si affannavano a trovare una sintesi al loro interno per portare un progetto di riforma aperto alla concorrenza ma allo stesso tempo condiviso da tutti per avere maggiori chance in Parlamento, il governo pensava e approvava altre riforme.

L'ultimo atto. L'ultima goccia che ha fat-

to traboccare il vaso è stata la legge di stabilità, approvata in tutta fretta lo scorso fine settimana (altri articoli da pagina 26), che affida al futuro governo la delega per riformare l'attuale disciplina sugli ordinamenti professionali entro 12 mesi attraverso un decreto del presidente della repubblica (cioè un c.d. regolamento di delegificazione). Proprio lo strumento legislativo scelto rappresenta la minaccia più grande per i consigli nazionali. Dato che dentro il dpr dovrebbe finire tutta la nuova disciplina sulle attività intellettuali cancellando quella esistente. Lo stesso Cup, attraverso la proposizione di un emendamento, ha cercato di far comprendere al legislatore che la norma non è priva di profili di incostituzionalità. Dato che con un decreto si può intervenire solo alcuni ordini (quelli nati dopo la Costituzione) e non su tutti. Ma, nella fretta di approvare il provvedimento, la norma è rimasta quella che era. E ora lo stesso Comitato unitario delle professioni, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, starebbe per impugnare la legge. Con il nuovo governo tecnico che si accinge ad insediarsi, ad ogni modo, il Cup non vuol più perdere tempo a fare proposte che nessuno prende in considerazione. E se la nuova compagine governativa continuerà sul solco delle «liberalizzazioni ideologiche» partiranno a breve una serie di manifestazioni che potrebbero portare anche al blocco dell'attività della pubblica amministrazione.

Circolare di Brunetta sul dividendo di efficienza

P.a., premi ai bravi

Vanno certificati gli obiettivi raggiunti

DI ANTONIO G. PALADINO

Prendono corpo le risorse da destinare alla contrattazione integrativa degli statali, tra cui quelle destinate a premiare la qualità della performance individuale, prevista dalla riforma Brunetta del pubblico impiego. Ma affinché si possano utilizzare a tal fine i risparmi conseguiti, le amministrazioni dovranno accertare, a consuntivo, il raggiungimento dell'obiettivo fissato nel piano triennale di razionalizzazione della spesa, per ciascuna delle singole voci di spesa ivi previste. E' quanto rende noto una circolare della funzione pubblica, resa nota sabato scorso sul sito dello stesso dipartimento di Palazzo Vidoni, con cui si disciplina il cosiddetto «dividendo dell'efficienza». La normativa vigente, infatti, ovvero l'articolo 61, comma 17 del dl n. 112/2008 e l'articolo 16, commi 4 e 5 del dl n. 98/2011, offrono delle «opportunità» alle amministrazioni statali, per ottenere risorse concrete da destinare ai propri dipendenti dalla razionalizzazione e dal contenimento della spesa. In linea generale, c'è un ampio ventaglio che le stesse p.a. possono sfruttare, al fine di incrementare le risorse dedicate alla contrattazione integrativa, così

da «compensare» il perdurante blocco delle risorse destinate al pubblico impiego.

Da questi presupposti, la circolare precisa che la base di fondo è quanto sancito al predetto articolo 61 del n. 12/2008, ovvero l'istituzione di un fondo cui affluiscono le risorse scaturenti dalle riduzioni di spesa per gli apparati amministrativi e le maggiori entrate previste tra le pieghe del citato dl, una cui parte deve alimentare la contrattazione integrativa. Inoltre, ad incrementare parte di detto fondo, intervengono, grazie alla manovra correttiva del 2010, le risorse provenienti dalla riduzione di alcuni costi sostenuti dalle p.a., ovvero la partecipazione agli organi collegiali, le indennità ed i gettoni di presenza, nonché le riduzioni in materia di spesa annua per studi e consulenze. Ma le stesse amministrazioni possono conseguire ulteriori risparmi che «non andranno perduti». Infatti, per effetto dell'articolo 16 della prima manovra correttiva di quest'anno, questi possono essere destinati al finanziamento della contrattazione integrativa. Su questo punto, le maggiori economie possono ricavarsi dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, dalle misure in materia di semplificazione e digitalizzazione, dai

risparmi derivati dal blocco delle assunzioni, dalle riduzioni in materia di utilizzo della auto blu, nonché dalla riduzione dei costi della politica. Se la p.a. raggiunge ulteriori economie di spesa, allora, in sede di rendicontazione annuale ne destina, al massimo, il 50% alla contrattazione integrativa, ma di questo importo, la metà deve andare all'erogazione dei premi per la qualità della prestazione individuale previsti dalla riforma Brunetta (il dlgs n. 150/2009), la restante somma deve essere riversata all'erario, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C'è una precisazione, però, che il documento di Renato Brunetta sottolinea espressamente. Ovvero, che le economie conseguite sono utilizzabili solo se le amministrazioni interessate, a consuntivo e per ogni esercizio finanziario, accertano che gli obiettivi fissati (e i relativi risparmi) sono stati raggiunti «per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani triennali di razionalizzazione della spesa».

© Riproduzione riservata



COSA SUCCEDDE NELL'IMMEDIATO

Anche per i pensionati d'ufficio il rischio di un anno d'attesa

L'Inpdap chiarisce termini e modalità delle uscite previdenziali, ma non per tutti

DI NICOLA MONDELLI

C'è fermento tra il personale della scuola che ha maturato, o sta per farlo, i requisiti anagrafici e contributivi per accedere al trattamento pensionistico di anzianità o a quello di vecchiaia.

Il fermento nasce soprattutto dalla difficoltà di conoscere esattamente i termini delle più recenti disposizioni di legge in materia previdenziale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi 21, 22 e 23 dell'art. 1 del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011. Le domande più frequenti che il personale si pone riguardano i requisiti richiesti dalla normativa vigente per accedere al trattamento pensionistico: quando può andare in pensione, quando sarà liquidata la buonuscita e con quale calcolo verrà determinato l'ammontare della pensione. Domande anche per chi matura i 40 anni di servizio nel 2012 e potrebbe vedersi costretto ad attendere un anno di tempo prima di avere la pensione.

Con una circolare del 9 novembre l'Inpdap ha fornito alcune indicazioni proprio con riferimento alle novità introdotte in materia previdenziale dalla citate disposizioni legislative. Le novità riguardano i tempi di accesso al trattamento pensionistico e alla liquidazione del trattamento di fine servizio (buonuscita) o di fine rapporto aventi effetto dal 1° gennaio 2012. Relativamente all'accesso ai trattamenti pensionistici, l'istituto di previdenza gui-

dato da Paolo Crescimbeni ricorda che il predetto comma 21 ha introdotto nei confronti del solo personale della scuola, ivi compreso quello appartenente al comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale, la cosiddetta finestra mobile che prevede l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° settembre dell'anno successivo a quello della maturazione dei requisiti. La nuova finestra, si sottolinea nella circolare, trova comunque applicazione solo nei confronti del personale che matura i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Nei confronti del personale che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011 continua invece a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Requisiti per il pensionamento

Per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2012, o anche successivamente senza incorrere nella nuova finestra prevista dal comma 21, il perso-

nale della scuola deve poter fare valere alla data del 31 dicembre 2011 i seguenti requisiti:

a) per la pensione di vecchiaia: 65 anni dal 2016 non meno di 67) e almeno 20 anni di contributi per gli uomini; 61 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione per le donne;

b) per la pensione di anzianità: per gli uomini e per le donne quota 96 (60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi) o, indipendentemente dall'età anagrafica, 40 anni di servizio e/o di contribuzione.

I nuovi termini di liquidazione

Importanti chiarimenti sono contenuti nella circolare dell'Inpdap relativamente ai tempi di liquidazione dei trattamenti di fine servizio (buonuscita) e di fine rapporto:

1. per il personale che matura i requisiti per il pensionamento (precedenti punti a) e b) entro il 31 dicembre 2011, il pagamento sarà disposto entro 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio comprese le ces-

sazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva o il collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'amministrazione. Per tutte le altre cause di cessazione dal servizio (es. dimissioni volontarie) la liquidazione sarà disposta entro il termine massimo di nove mesi, e comunque non prima di sei.

2 - per il personale che matura i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 sono invece previsti tre date per la liquidazione: entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; entro nove mesi dalla cessazione avvenuta per le cause di cui ai precedenti punti a) e b); entro ventiquattro mesi nel caso di dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione.

Le questioni da chiarire

Tra i nodi ancora da sciogliere in materia di applicazione delle nuove norme disposizioni legislative il più urgente sembra essere quello del personale della scuola che, maturando i quaranta anni di contribuzione nel corso del 2012 potrebbe essere, per effetto di quanto dispone il comma 11 dell'art. 72 della legge 133/2008, collocato a riposo d'ufficio. In tale caso sarebbe legittimo applicare a quel personale la norme che dispone il trattamento pensionistico dal 1° settembre successivo a quello della cessazione dal servizio? Dall'Inpdap nessuna risposta la riguardo.

©Riproduzione riservata

LE NORME DELLA STABILITÀ/ La riforma si applica a partire da chi è nato nel 1958

Almeno 67 anni per la pensione

Dal 2026 sarà l'età minima per accedere alla previdenza

DI MARIO D'ADAMO

Coloro che maturano per la prima volta il diritto per andare in pensione di vecchiaia dal 2026 dovranno avere almeno 67 anni di età. Tenuto conto del regime delle decorrenze il personale della scuola deve compiere i 67 anni entro il 31 dicembre 2025, si tratta quindi dei cinquantenni di oggi, quelli nati nel 1958. È quanto prevede l'art 5 della legge di stabilità 2012 nel testo risultante dal maxi emendamento presentato dal ministro dell'economia, Giulio Tremonti, che sabato scorso, 12 novembre, la Camera dei deputati ha definitivamente approvato. La novità, che coinvolge anche il personale della scuola, riguarda esclusivamente le pensioni di vecchiaia, quelle che si conseguono nel regime retributivo e misto al raggiungimento dell'età anagrafica, ora 65 anni, con almeno vent'anni di anzianità contributiva o di servizio. Non devono perciò preoccuparsi (almeno per ora) coloro che maturano quarant'anni di anzianità contributiva: una volta che l'abbiano raggiunta possono lasciare il lavoro, a legislazione vigente, a prescindere dalla loro età anagrafica. Chi non potrà vantare quarant'anni di contributi e ne avrà almeno venti dovrà

sottostare da qui al 2026, e anche oltre, al progressivo innalzamento dell'età anagrafica per andare in pensione, innalzamento già previsto con cadenza triennale dalla

manovra finanziaria dell'anno scorso a partire dal 1° gennaio 2013, decreto legge n. 78/2010. Il quale ha stabilito che il requisito dell'anzianità anagrafica per il collocamento in pensione di vecchiaia sia aggiornato in relazione all'aumento dell'aspettativa di vita: di tanto aumenterà l'aspettativa di vita dei sessantacinquenni, di altrettanto aumenterà il requisito anagrafico per andare in pensione. E nel 2026 tale innalzamento dovrà essere fino ad «almeno» 67 anni, stabilisce ora la legge di stabilità: potrà anche essere superiore, se l'aspettativa di vita dei sessantacin-

quenni sarà nel frattempo aumentata di più di 2 anni, ma non potrà essere inferiore, anche se l'aspettativa di vita sarà aumentata meno o anche se sarà addirittura diminuita. L'incremento di almeno due anni del requisito anagrafico dovrà essere accertato entro il 31 dicembre 2023. Qualora non lo fosse, si provvederà lo stesso a stabilirlo con decorrenza dal 2026. La legge di stabilità non ha modificato il regime delle decorrenze, le famose fine-

stre, che per la scuola sono una: il 1° settembre, se si tratta di personale della scuola, o il 1° novembre, se si tratta di personale dell'università. I requisiti anagrafici si devono maturare il 31 dicembre

dell'anno scolastico precedente a quello di decorrenza della pensione, così come ha previsto la manovra finanziaria del settembre scorso (art. 1 d.l. 138/2011). L'innalzamento del requisito dell'anzianità anagrafica viene deciso con provvedimento direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle comunicazioni dei che l'Istat deve rendere annualmente disponibili a partire dal 31 dicembre di quest'anno sulla variazione intervenuta nel triennio precedente della speranza di vita corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. Resta, infine, ferma la disciplina dei requisiti anagrafici per coloro ai quali la pensione sarà liquidata con il sistema contributivo: per essi la variazione dell'aspettativa di vita continuerà a comportare il riallineamento dei coefficienti di trasformazione, senza la clausola di salvaguardia prevista per gli altri due regimi, quello retributivo e quello misto.

— ©Riproduzione riservata — ■

Previdenza

Corte conti: pensioni contributive per tutti

ROMA

La Corte dei conti nella sua Relazione sui risultati di gestione 2010 dell'Inps torna a battere sul tasto delle riforme. Per mettere definitivamente in equilibrio il sistema previdenziale, scrivono nelle loro premesse i magistrati contabili, occorrono misure di manutenzione capaci di correggere «i disastri prodotti dalle generosità del metodo retributivo». La Corte chiede in particolare di correggere tutte le diseguglianze, da quelle di genere (come l'età differente per l'accesso alla vecchiaia di uomini e donne) a quelle di aliquota con-

tributiva ma, anche, di «rendere strutturali le contribuzioni di solidarietà». La Corte sottolinea inoltre la necessità di una «uscita flessibile» calcolando la pensione sulla base dei contributi versati e dell'aspettativa di vita al momento dell'uscita dal lavoro ipotizzando assegni più alti se si esce a un'età più elevata (e quindi con meno anni di pensione attesi).

Sui conti dell'Inps, la Corte conferma il prolungarsi di trend che vanno dal rallentamento del ripiano del passivo accumulato dal principale fondo (Fondo pensione lavoratori dipendenti) alle difficoltà del lavoro autonomo, dove il calo

degli iscritti ha cancellato l'effetto dell'aumento delle aliquote. In cifre nel 2010 c'è stata una ripresa del flusso contributivo per 2,6 miliardi (dopo il -3 miliardi del 2009) che tuttavia non ha coperto le maggiori prestazioni (6,4 miliardi; +3%) che arrivano a 215,5 miliardi, di cui 191 per rate di pensione e 24 miliardi per le prestazioni temporanee. In questo contesto rallentano anche i trasferimenti statali (da 90,8 a 87,5 miliardi), che restano tuttavia a livelli preoccupanti, vale a dire circa la metà delle contribuzioni.

La Corte, nell'analisi dedicata alla gestione dell'Istituto, ri-

leva le criticità legate al calo strutturale del personale, il cui costo rappresenta il 44% delle spese di funzionamento, e segnala le incompiutezze del piano di riorganizzazione e accorpamento di altri enti nonché dei risparmi conseguiti con la centralizzazione degli acquisti e del riassetto organizzativo (1,1 miliardi rispetto ai 3,5 attesi). Resta poi da risolvere normativamente, per i magistrati, il nodo della governance duale e del superamento del Cda.

D.Col.

© RIPRODUZIONE RISERVATA